



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni generali allegati al documento di gara sul MEPA T.D. n. **6535460** per Attuazione del Piano di Monitoraggio Permanente ai sensi dell'art. 241-bis che recepisce il Piano di Monitoraggio ai sensi dell'art. 242, co. 5 r co. 6 del D.Lgs 152/2006 presso il comprensorio militare denominato "EX BATTERIA ROTA", ID. 4889 - E.F. 2026 - Cap. 4386/04 - U.E.P. 1325 - UEE 96814.

ARTICOLO 1 – PRESENTAZIONE OFFERTA

La S.V. è invitata a presentare un'offerta per concorrere ad una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice sull'importo base palese di **€ 15.138,28 (quindicimilacentotrentotto/28)**, di cui € 3.460,08 (tremilatquattrocentosessanta/08) per compenso professionale per rilievi e redazione elaborati incluso contributo INARCASSA al 4%, € 1.989,01 (millenovecentoottantanove/01) per Oneri per campionamenti, € 9.689,19 (novemilaseicentootttantanove/19) per Oneri per analisi di laboratorio, oltre I.V.A. al 22%, meglio precisato nel Capitolato del Servizio.

Ai sensi dell'art. 114 co.2 del Codice, in combinato disposto con l'art. 94 del DPR 236/12 per la succitata attività è stato nominato Direttore dell'Escuzione del Contratto il C.C.(INFR) Giuseppe LA GIOIA.

ARTICOLO 2 - NORMATIVE

La suddetta prestazione per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali e nel Capitolato del Servizio, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutta

la normativa di seguito elencata:

D.Lgs. n. 36/2023 di seguito denominato “Codice”;

D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti

pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;

D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato

“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti

condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le

disposizioni del citato Regolamento;

D. Lgs. n.81/2008;

Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 - SOPRALLUOGO

- stante la particolarità dell’incarico relativo all’attività di cui all’oggetto,
non è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente presso
le aree di cui all’esecuzione;

Qualora volesse effettuarlo, dovrà richiederlo preventivamente all’Ufficio
Studi e Progetti di questa Direzione, nella persona del C.C. (INFR)

Giuseppe LA GIOIA telefono 099.7754946 email

giuseppel.lagioia@marina.difesa.it;

Contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Ai fini dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita copia della T.D..

➤ Per la sola presa visione della documentazione allegata alla presente, si ha per assolta all'atto della pubblicazione della stessa sul portale MEPA e sul sito www.marina.difesa.it;

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso che sarà riconosciuto, sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerto al predetto importo, che sarà ratificato con l'emissione dell'ordine di stipula sulla piattaforma del MEPA.

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE

La S.V, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla R.D.O., la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile allegati alla presente R.D.O.:

- a. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone munite di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 94 comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il **“documento di gara unico europeo”** nelle voci di pertinenza corredato della copia di un documento di identità del dichiarante;
- b. ~~patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun concorrente secondo l'allegato;~~
- c. ~~modello dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di potere di rappresentanza, corredato della copia di un documento di identità del~~

	dichiarante;	
	d. Capitolato del Servizio sottoscritto per accettazione;	
	e. Dichiarazione del regime fiscale di appartenenza;	
	f. inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'accorrente	
	dovrà:	
	- per i liberi professionisti in posizione individuale, dichiarare di essere	
	iscritto all'ordine professionale da oltre dieci anni con l'indicazione del	
	numero di iscrizione;	
	- per i professionisti in posizione societaria, di essere iscritto al registro	
	delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,	
	Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello	
	stato di provenienza, e, per le società, della specifica attività di	
	impresa;	
	- i professionisti in forma societaria dovranno, inoltre, dichiarare, pena	
	esclusione, l'inesistenza di procedure concorsuali;	
	- le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico,	
	con funzioni di collaborazione e controllo della progettazione,	
	ingegnere o architetto, regolarmente iscritto al relativo albo	
	professionale;	
	- indicazione (per Associazioni Temporanee costituite o costituenti),	
	del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del	
	bando di gara da meno di cinque anni all'esercizio della professione	
	secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza;	
	le dichiarazioni di cui a precedente punto a) e b), pena esclusione, devono	
	essere posseduti e dichiarati:	
	- dal professionista, da tutti i soci/associati e dall'eventuale direttore	

tecnico concorrenti;

- da qualsiasi altro professionista (geologo, agronomo, perito chimico, biologo, ecc.) per i quali è necessaria la partecipazione di una prestazione accessoria di cui al disciplinare tecnico/prestazionale;
- da tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.;
- figure previste dall'art. 94 comma 3 del codice;

Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Oltre alla predetta documentazione essenziale, l'operatore, dovrà presentare i seguenti documenti:

- g. eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo;
- h. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 90 del codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le stesse.

N.B. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 6 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, deve essere compilata secondo l'allegato e **pena esclusione**, deve:

- indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.

L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio aritmetico (esempio 15,753% (diconsi

quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di ribasso deve essere limitata alla **3^a cifra decimale**;

- non contenere riserve e/o condizioni;
- essere firmata digitalmente dal professionista/legale rappresentante dell'impresa;
- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo.

ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO

La gara si svolgerà presso questa Direzione, nei giorni indicati nella RDO:

1^a Seduta – valutazione della documentazione amministrativa; apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione.

Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla piattaforma MEPA.

ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice con l'applicazione di quanto previsto all'art. 54 comma 1 dello stesso Codice.

Si procederà, in applicazione dell'art. 54 comma 1, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

	soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2.	
	Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.	
	L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.	
	Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere	
	all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del D.lgs. n.	
	36/20253, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione	
	all'oggetto del contratto.	
	Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà	
	all'aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della	
	veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e	
	al possesso dei requisiti speciali.	
	ARTICOLO 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	Ai sensi dell'art. 101 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra	
	irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive prodotte	
	e del documento di gara unico europeo, possono essere sanate dal concorrente	
	attraverso la procedura del soccorso istruttorio.	
	ARTICOLO 10 - AVVALIMENTO	
	In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C-27/15	
	e 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del	
	Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione	
	dell'importo dell'appalto e della peculiarità della relativa alla realizzazione	
	delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel	
	C.S.A., l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa	
	ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione.	
	Pertanto:	
	➤ non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari	

	5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei	
	contratti pubblici. Ai sensi del comma 4-bis del predetto articolo non si	
	applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 e gli aumenti	
	previsti dall'articolo 117 comma 2.	
	Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa	
	aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del	
	contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva	
	oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del	
	contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti	
	previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.	
	La stessa dovrà essere:	
	➤ prodotta in sede di stipula contrattuale;	
	➤ essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di	
	firma del soggetto firmatario della polizza stessa.	
	La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca	
	dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella	
	graduatoria. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità	
	previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.	
	ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE	
	L'affidatario, prima della stipula dell'atto negoziale, dovrà presentare Polizza	
	assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività	
	professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, in	
	conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D.M nr. 193 del	
	16/09/2022 del MISE.	
	Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da	
	errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a	

	carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi.	
	La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.	
	La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.	
	ARTICOLO 14 – PAGAMENTI	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta, mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui l'affidatario si sia reso passibile successivamente:	
	• Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5 del d.lgs. 36/2023;; • alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F69HT, previa successiva nostra comunicazione; • all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della propria regolarità contributiva; • all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.	
	ARTICOLO 15 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	

	L'I.V.A. con aliquota del 22 %, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972,	
	in ossequio all'art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà	
	versata al professionista aggiudicatario che dovrà emettere fattura elettronica	
	senza "split payment", mentre nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse essere	
	un'impresa sarà a carico di questa Amministrazione e sarà versata all'Erario	
	da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 16 - ANTICIPAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 33 comma 1bis dell'allegato II.14, può essere prevista	
	l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale salvo	
	specificata, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa	
	motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per	
	l'avvio della prestazione.	
	Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, è calcolato l'importo	
	dell'anticipazione fino al 10% del valore del contratto, dietro esplicita	
	richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio	
	dell'attività accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione	
	dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore	
	economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione	
	maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.	
	L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione	
	dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto	
	non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla	
	Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	

ARTICOLO 17 - CONSEGNA E DURATA

Il verbale di consegna della prestazione verrà redatto in contraddittorio tra l'aggiudicatario ed il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione di questa Stazione Appaltante.

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di **45 (quarantacinque)** giorni solari e consecutivi dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna degli elaborati.

ARTICOLO 18- PENALI

In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00 % per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai sensi dell'art. 126 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE

APPALTANTE E L'ESECUTORE

19.1 Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato H.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

19.2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

19.3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze

	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del	
	verbale si intendono definitivamente accettate.	
	19.4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il	
	processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni	
	dell'affidatario.	
	ARTICOLO 20 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE	
	20.1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte	
	con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.	
	20.2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto	
	di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti	
	dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.	
	20.3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da	
	parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi	
	quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 21 - REVISIONE PREZZI	
	Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione	
	prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO	
	Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto	
	a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d).	

Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario, fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le opere oggetto della presente RDO **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.**

ARTICOLO 23 - TUTELA SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 24 – PATTO INTEGRITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al

	presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli	
	obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di	
	diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni	
	di sorta.	
	I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6	
	novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto	
	dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono	
	parte integrante dell'ordine di stipula.	
	ARTICOLO 25 - VARIE	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare	
	la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che la S.V.	
	possa rappresentare alcuna pretesa al riguardo.	
	L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale.	
	Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante	
	saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito	
	del committente www.marina.difesa.it . Tali precisazioni andranno ad	
	integrare a tutti gli effetti la lex di gara.	
	Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del	
	presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA,	
	a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.	
	Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche	
	specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei	
	singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli	
	concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.	
	ARTICOLO 26 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE	
	Costituiranno parte integrante dell'ordine di stipula:	

- Capitolato del Servizio con allegati.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva e l'Atto negoziale discendente dalla presente RDO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 28 - SPESE

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla R.D.O., sono a carico dell'appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2**, l'Atto Negoziale discendente dalla presente R.D.O. verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

Il valore dell'imposta di bollo è individuato, ai sensi dell'art. 18 co.10 del Codice, con la Tabella di cui all'Allegato I.4 dello stesso.

ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI

Controversie:

Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Taranto.

Accesso agli atti:

Ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice, eventuali istanze di accesso agli atti
devono essere presentate a: Ministero della Difesa – Direzione del Genio
Militare per la Marina Taranto – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) -
Rampa L. Da Vinci, 1 74121 Taranto - IT - Telefono 0997754812 - fax
0997754804 - Posta elettronica (e-mail):
marigenimil.taranto@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet (URL):
www.marina.difesa.it.

~~IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO~~

~~Funz. Amm. Antonio MASSARO~~

~~(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)~~